

# **Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - F.A.V.O.**

Regolamento di funzionamento delle Consulte regionali e dei Coordinamenti regionali previsti dall'articolo 26 Statuto.

## **Articolo 1 (Principi generali)**

La Federazione riconosce le specificità regionali in ambito oncologico, con particolare riferimento al profilo di salute della popolazione, alla dimensione e alla struttura dell'offerta socio-sanitaria, alla conformazione dei territori.

La Federazione valorizza e promuove il contributo dei Membri attivi nei diversi ambiti regionali, definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, alla realizzazione sui relativi territori delle finalità indicate all'articolo 3 Statuto.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Consulte regionali e dei Coordinamenti regionali, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Federazione.

In caso di contrasto tra una disposizione del presente Regolamento e lo Statuto, prevale quest'ultimo.

## **Articolo 2 (Consulta regionale)**

Per il perseguimento in uno specifico ambito regionale delle finalità della Federazione, 5 (cinque) o più Membri della Federazione, salvo situazioni regionali in cui il numero delle associazioni federate sia inferiore, che abbiano la propria sede, uffici operativi, filiali, succursali, unità locali, comunque denominate nel medesimo ambito regionale possono riunirsi in Consulta regionale quale articolazione territoriale dell'Assemblea di cui all'articolo 14 Statuto.

Per favorire l'aggregazione dei Membri in Consulta regionale, in caso di inerzia dei Membri di cui al comma precedente, il Comitato esecutivo della Federazione può nominare un Promotore tra personalità che si siano distinte nel campo del volontariato oncologico, dell'oncologia clinica o della ricerca.

Il Promotore promuove la riunione dei Membri attivi nel medesimo ambito regionale, attraverso incontri e favorendo le relazioni tra associazioni. Cessa dalla carica con la convocazione della prima riunione della Consulta.

La Consulta regionale è convocata dal Presidente della Federazione con comunicazione a mezzo e-mail da inviarsi ai rappresentanti dei Membri designati per l'Assemblea entro 5 (cinque) giorni dalla data della riunione o con avviso sul portale della Federazione da pubblicarsi entro il medesimo termine.

La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

La Consulta regionale è l'articolazione territoriale dell'Assemblea della Federazione e svolge i seguenti compiti:

- fissa il numero dei componenti del Coordinamento regionale, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette);
- elegge al suo interno i componenti del Coordinamento regionale, di cui con funzione di Coordinatore regionale e uno con funzione di Tesoriere, scelti almeno per metà tra malati di cancro o lungoviventi oncologici o loro familiari di primo grado, compreso il coniuge, il convivente o parte dell'unione civile.

È ammesso il voto per delega. Ciascun Membro della Consulta non può essere portatore di più di una delega.

La Consulta regionale nomina un Presidente e un Segretario della riunione, rispettivamente per la conduzione della riunione e la redazione del relativo verbale, da inviarsi al Comitato

esecutivo della Federazione entro i successivi 5 (cinque) giorni per l'inserimento tra gli atti della F.A.V.O.

La Consulta regionale può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Membri della Consulta. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera valida.

### **Articolo 3 (Coordinamento regionale)**

Il Coordinamento regionale costituisce un organo di collaborazione locale del Comitato esecutivo della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia ed è composto da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, compreso il Coordinatore regionale, eletti dalla Consulta regionale che ne fissa il numero.

Il Coordinamento regionale assume la denominazione costituita dal sintagma composto dall'acronimo "F.A.V.O.", seguito dal toponimo identificativo della Regione o dell'ambito territoriale interregionale.

La prima riunione del Coordinamento regionale è presieduta da un componente designato a maggioranza.

Al Coordinamento regionale spetta di:

a) realizzare le finalità della Federazione nell'ambito territoriale di riferimento. In particolare:

1. intrattiene rapporti con le autorità regionali e le altre presenti nell'ambito regionale competenti in materia socio-sanitaria;
2. interagisce con la Rete regionale oncologica assicurando la piena applicazione del Documento "*Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale*" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con accordo del 17 aprile 2019, nonché dei provvedimenti successivi collegati, adottati direttamente dalla Rete oncologica e/o dalle pubbliche autorità socio-sanitarie competenti;
3. vigila in particolare sulla partecipazione e sul coinvolgimento da parte della Rete regionale oncologica delle Associazioni federate, secondo quanto previsto dal documento di cui al punto precedente e dagli altri eventuali provvedimenti successivi, adottati direttamente dalla Rete oncologica e/o dalle pubbliche autorità socio-sanitarie competenti;

b) redigere una sintetica relazione annuale sulle principali problematiche connesse all'assistenza al malato oncologico da trasmettere entro febbraio al Comitato esecutivo della Federazione, in preparazione del Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici;

c) informare il Direttore di F.A.V.O. e l'Ufficio di Presidenza sullo stato di avanzamento dei progetti o delle altre attività della cui realizzazione sia stato investito dal Comitato esecutivo della Federazione;

d) rappresentare, per il tramite del Coordinatore regionale la Federazione presso la Regione, le comunità locali, la stampa locale e ogni altro mezzo di comunicazione a carattere regionale, laddove non sia necessario che la Federazione sia rappresentata direttamente dai rappresentanti degli organi nazionali;

e) svolgere i compiti che gli vengono assegnati dal Comitato esecutivo della Federazione;

f) promuovere e coordinare iniziative ed eventi sul territorio di competenza, con il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni federate, malati e famiglie, istituzioni e mass media;

g) gestire i fondi eventualmente assegnati al Coordinamento regionale dal Comitato esecutivo della Federazione per la gestione operativa del collegio e per la realizzazione di specifici progetti destinati al territorio di riferimento;

h) predisporre la bozza di rendiconto per singolo progetto assegnato al Coordinamento regionale dal Comitato esecutivo della Federazione da trasmettere a quest'ultimo al termine delle attività o a richiesta.

Il Coordinamento regionale si riunisce almeno due volte all'anno successive alla prima di cui al precedente comma 1, lett. a) su convocazione del Coordinatore regionale.

Per favorire la partecipazione dei Membri attivi in un medesimo ambito territoriale, nel corso dell'anno solare, almeno una riunione del Coordinamento regionale deve prevedere la partecipazione di tutti i Membri della Consulta regionale che ha eletto il Coordinamento per il tramite dei rappresentanti designati, che partecipano senza diritto di voto. Il Coordinatore regionale provvede a inviare la relativa convocazione anche ai rappresentanti dei Membri.

La convocazione del Coordinamento regionale è inviata via e-mail ai componenti e, laddove previsto, ai rappresentanti designati dai membri, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e deve contenere l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione è sempre inviata per conoscenza ai Membri attivi nell'ambito regionale di riferimento.

Il Coordinamento regionale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Coordinatore regionale, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Coordinamento regionale è validamente costituito quando sono presenti, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore regionale, purché siano presenti e votanti più di due componenti.

Delle riunioni del Coordinamento regionale è redatto un verbale da parte del componente con funzione di segretario nominato di volta in volta dal Coordinatore regionale.

Il Coordinatore regionale può assegnare compiti a singoli componenti del Coordinamento regionale connessi alla realizzazione di specifiche attività nell'ambito territoriale di riferimento.

I componenti del Coordinamento regionale non possono agire in nome e per conto della Federazione e in particolare non possono contrarre obbligazioni.

Nel caso di dimissioni o qualora per altra causa venga a mancare un componente del Coordinamento regionale, viene nominato in sostituzione il primo dei non eletti il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Coordinamento regionale.

In mancanza, si procede alla convocazione della Consulta di cui al precedente articolo 2 per procedere all'elezione del solo componente cessato.

Il Coordinamento scade insieme al Comitato esecutivo della Federazione in carica al momento della sua elezione.

#### **Articolo 4 (Coordinatore regionale)**

Il Coordinatore regionale (d'ora innanzi "**Coordinatore**"), eletto con le modalità descritte al precedente articolo 2, è scelto tra malati di cancro o lungoviventi oncologici o loro familiari di primo grado, compreso il coniuge, il convivente o parte dell'unione civile. L'immissione definitiva nella carica è subordinata all'approvazione del Comitato esecutivo della Federazione. La mancata approvazione deve essere motivata. In tal caso, il Presidente della Federazione procede con una nuova convocazione.

Coordina i lavori del Coordinamento regionale, assicurandone costantemente la coerenza con le finalità della Federazione e l'aderenza alle indicazioni programmatiche approvate

dall'Assemblea nazionale; trasmette i verbali delle riunioni del Coordinamento regionale al Segretario del Comitato esecutivo della Federazione; intrattiene i rapporti con la Federazione.

Può assegnare responsabilità e deleghe operative a singoli componenti del Coordinamento regionale connesse alla realizzazione di specifiche attività nell'ambito territoriale di riferimento.

Il Coordinatore regionale dura in carica come il Coordinamento regionale.

### **Articolo 5 (Scioglimento del Coordinamento regionale)**

Il Comitato esecutivo della Federazione può sciogliere con propria delibera il Coordinamento regionale regolarmente costituito in caso di inattività o di funzionamento non conforme alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.